



PARERE MOTIVATO
n. 20 del 04 MARZO 2015
(odg 05 del 04/04/2015)

OGGETTO: Comune di QUARTO D'ALTINO (VE)
Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio.

L'AUTORITA' COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITA' PROCEDENTE

VISTA la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR 23 del 21/01/2014;

VISTA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.

ATTESO che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).

DATO ATTO che:

- Il Comune di Quarto d'Altino ha adottato con DGC n.55 del 17.05.12 il "Documento Preliminare e il Rapporto Ambientale preliminare", ai sensi dell'art. 15 della legge urbanistica regionale, per la formazione del piano di assetto del territorio comunale. In applicazione dell'art. 5 della legge urbanistica regionale 11/2004 è stata avviata la fase di concertazione e partecipazione con gli enti territoriali e le Amministrazioni interessate alla tutela degli interessi pubblici coinvolti nella redazione del P.A.T., oltre che con le associazioni economiche, sociali e politiche portatrici di interessi diffusi nel territorio comunale.
- Il Comune ha espletato la fase di concertazione e partecipazione ai fini della redazione del Piano di Assetto del Territorio Comunale ai sensi della Legge Regionale n. 11 del 23 aprile 2004 e successive modificazioni, prendendo atto degli esiti dell'avvenuta concertazione e valutando le comunicazioni ed i contributi – diversamente pervenuti – da parte degli enti, amministrazioni, associazioni e soggetti interessati, intervenuti alla



concertazione. Con DCC n.28 del 4.06.14 è stato adottato il Piano di Assetto del Territorio Comunale secondo quanto previsto dalla LR n. 11 del 23.04.04.

- Come da documentazione presentata, l'avviso dell'avvenuta adozione del Piano in parola è stato affisso all'albo pretorio del Comune, nel Burv, nel sito Web e pubblicato nei quotidiani "La Nuova Venezia" e "Il Gazzettino" del 13.06.14.
- Come emerge dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento del Comune le osservazioni pervenute entro i termini del primo deposito sono pervenute n.10 osservazioni delle quali nessuna con attinenze ambientali.

DATO ATTO che:

La Commissione Regionale V.A.S., con parere n.150 del 20.12.2012, aveva espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale sul Rapporto Ambientale preliminare allegato al documento preliminare per la redazione del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Quarto D'Altino (VE) con indirizzi e prescrizioni che dovevano essere ottemperati in sede di stesura del Rapporto Ambientale.

ESAMINATA la documentazione trasmessa dall'Autorità procedente con le note:

- Prot. n.7815 del 10/06/2014;
- Prot. n. 17116 del 12/12/2014;

ESAMINATI i pareri pervenuti da parte degli Enti aventi competenza in materia Ambientale consultati:

- Parere ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia espresso con nota n. 81358 del 13-08-2014, acquisita agli atti del Comune in data 13-08-2014 al n. 10973 di Prot. (Allegato g1);
- Parere Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna espresso con nota n. 0012515 - Cl. 34.19.04/3 del 29-07-2014, acquisito agli atti del Comune in data 05-08-2014 al n. 10578 di prot. (Allegato g2);
- Parere Azienda Sanitaria Locale ULSS 12 Veneziana – Dipartimento di Prevenzione espresso con nota n. 0046835 del 28-07-2014, acquisita agli atti del Comune in data 29-07-2014 al n. 10207 di Prot. (Allegato g3);
- Parere Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile espresso con nota n. 2473 del 04-08-2014, acquisita agli atti del Comune in data 05-08-2014 al n. 10551 di Prot. (Allegato g4);
- Parere Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico espresso avente n. 186/URB del 24-06-2014, acquisita agli atti del Comune in data 24-06-2014 al n. 8560 di Prot. (Allegato g5) con la quale comunicava la non competenza territoriale;

VISTA la relazione istruttoria tecnica per la valutazione di Incidenza N. 44/2015 del 18 febbraio 2015 con la quale il Servizio Pianificazione Ambientale Regionale ha espresso un parere favorevole con prescrizioni;

VISTA la relazione istruttoria tecnica n. 05 esaminata dalla Commissione Regionale VAS in data 26/11/2014 predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV e dal Servizio Pianificazione Ambientale della suddetta struttura, dalla quale emerge che:

- Il Rapporto Ambientale esaminato, integrato secondo le indicazioni fornite in sede istruttoria, risulta correttamente impostato e contiene le informazioni di cui all'allegato VI del D.Lgs. 152/2006, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PAT potrebbe avere sull'ambiente come prescritto dall'art. 13 del medesimo D.Lgs. 152/2006.



- Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione.
- Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano.
- La metodologia, ancorché di natura qualitativa e applicata alle azioni che potenzialmente potrebbero generare effetti negativi sul territorio, risulta correttamente impostata e rispetta tutti i passaggi necessari alla Valutazione strategica del piano.
- Alla luce delle integrazioni richieste e dei documenti integrativi forniti durante l'iter istruttorio è stato possibile approfondire gli aspetti valutativi ed evidenziare però che non tutte le azioni possono ritenersi completamente valutate.

Il valutatore ha esplicitato le più importanti azioni del PAT.

In prima analisi il R.A. esplicita alcune considerazioni in merito ai PUA non ancora attuati per i quali non è ancora possibile condurre un corretto procedimento valutativo in quanto privi di una descrizione sulle caratteristiche fondamentali (caratteristiche edilizio-architettoniche, misure per un corretto inserimento paesaggistico e per la mitigazione dei possibili effetti).

Alla luce dei contenuti del R.A. e delle considerazioni in esso svolte si ritiene che i seguenti ambiti soggetti a PUA non ancora attuati debbano essere sottoposti ad una successiva verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente:

- *Piano di Lottizzazione C4.25 in Quarto d'Altino;*
- *Piano di Lottizzazione C4.28 in Quarto D'Altino.*
- *Piano di Lottizzazione D4.21 in località Portegrandi;*

Relativamente al Piano di Lottizzazione C4.1 in San Michele Vecchio si può ritenere che lo stesso possa essere escluso dalla Verifica di Assoggettabilità in quanto di modeste dimensioni (sup. inferiore a 3 ha) e pertanto rientrante nelle fattispecie di esclusione previste dalla DGRV 1717 del 03/10/2013.

Il R.A. esplicita chiaramente anche alcune considerazioni in merito ai PIRUEA che non hanno avuto corso e/o su quelli che, partiti, non hanno avuto seguito in quanto gravati dal periodo di crisi che ha interessato gli ultimi anni.

Il valutatore rappresenta lo stato di tali strumenti, il dimensionamento, i contenuti; nei casi in cui non siano esplicitati gli indici di edificabilità, gli usi ammessi, i contenuti plani-volumetrici, tipologici e costruttivi, e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste, lo stesso valutatore ritiene che alcuni ambiti soggetti a PIRUEA debbano essere sottoposti ad una successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente:

- *PIRUEA N.1 "Area del capoluogo comunale compresa tra via Roma, via S. Pio X, p.zza S. Michele ed il fiume Sile;*
- *PIRUEA N.4 "Aree Ex Aziende Agricole Riunite";*
- *PIRUEA N.9 "Area F.lli Zacchello in via S. Eliodoro ed Altino";*
- *PIRUEA N.10 "Area della Conca in località Portegrandi"*

Relativamente ai PIRUEA N.3 "Aree di via Marconi e p.zza S. Michele – Capoluogo", PIRUEA N.5 "Area Ex Enel ad Area artigianale De Pazzi", PIRUEA N.6 "Via del Sole", si ritiene che gli stessi non determinino effetti negativi significativi sull'ambiente in quanto riguardanti la realizzazione di abitazioni e/o volumi destinati al terziario/commercio in misura decisamente contenuta, con il riordino ed il recupero degli insediamenti esistenti in contesti già urbanizzati.

Dalla matrice valutativa e dalle considerazioni svolte nel R.A. si riconosce anche che gli elementi di conoscenza dei parametri urbanistico-edilizi delle aree destinate ad attività produttive non hanno consentito al livello di pianificazione del PAT di individuare le possibili ricadute negative significative sull'ambiente nella fase attuativa. Per tale motivo si ritiene che in fase di predisposizione degli strumenti attuativi degli ambiti destinati ad attività produttive è necessario applicare le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs.152/2006 attivando la Procedura di Verifica di Assoggettabilità sulla base dell'assetto localizzativo delle nuove previsioni, degli



indici, degli usi e dei contenuti piani volumetrici, nonché dei contenuti tipologici e costruttivi degli interventi.

In sede istruttoria sono stati richiesti alcuni chiarimenti in merito agli "Ambiti di Riqualificazione e Riconversione" di cui all'art. 16 lett. h. In prima analisi il valutatore propone una numerazione di tali ambiti che dovrà essere ripresa prima dell'approvazione del piano nella tavola 04 della trasformabilità.

Da quanto appreso dagli approfondimenti trasmessi e da alcune considerazioni svolte in sede istruttoria il valutatore ricorda che il R.A. originario aveva già suggerito alcune misure di attenzione e cautele relativamente a tali azioni; sul punto si ritiene che l'art. 16 lett. h debba recepire tali suggerimenti.

Dalle considerazioni svolte emerge poi che l'attuazione degli ambiti 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dovranno essere sottoposte a successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, anche secondo quanto suggerito nel R.A. integrato.

Sempre in sede istruttoria sono stati richiesti chiarimenti in merito alla presenza di "Opere incongrue" di cui all'art. 16 lett. l. Anche in questo caso il valutatore numera gli interventi e ne descrive le principali caratteristiche esplicitando considerazioni in merito alla sostenibilità.

La valutazione di tali aree dovrà essere recepita nella tavola 04 della trasformabilità.

Dalle considerazioni svolte emerge poi che l'attuazione degli ambiti 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dovrà essere preceduta da una successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali, anche secondo quanto suggerito nel R.A. integrato.

Relativamente alle "Aree di Degrado" di cui all'art. 16 lett. l, il valutatore propone una codifica che dovrà essere poi recepita dalla tavola 04 della trasformabilità.

Dalle considerazioni svolte emerge poi che l'attuazione degli ambiti A, B, C, D, dovrà essere preceduta da una successiva Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali, anche secondo quanto suggerito nel R.A. integrato.

- In sede istruttoria è stato richiesto di aggiornare la Tav.04 della trasformabilità con l'indicazione della toponomastica dei centri, dei fiumi, dei comuni contigui, delle principali vie di comunicazione, dei corsi d'acqua. Il documento aggiornato ed integrato è stato trasmesso.
- Sempre in fase istruttoria sono stati fatti notare alcuni refusi e/o riferimenti non corretti; il R.A. integrato riporta la correzione di tali parti ed il valutatore riporta l'esatto testo corretto. Tali correzioni dovranno essere aggiornate nel R.A. definitivo prima dell'approvazione del Piano.
- Con riferimento alle misure di mitigazione ambientale citate nell'art. 23 delle NTA, si ritiene che lo stesso articolo debba riportare il maggior dettaglio descrittivo riportato nel R.A.
- Il Rapporto Ambientale conferma i criteri assunti dal PAT approfondendo gli obiettivi del Documento Preliminare ed evidenziando le specifiche azioni inserite nelle NTA, divise sia per componenti ambientali e socio-economiche, che per obiettivi.
- In fase di attuazione del Piano, dovranno essere osservate le prescrizioni di seguito riportate in merito alla Valutazione di Incidenza che esamina gli effetti del Piano sui siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio comunale.
- La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione alla pianificazione sovraordinata, ai piani urbanistici dei comuni contermini.
- Prima dell'approvazione il Piano adottato dovrà uniformarsi a tutte le prescrizioni poste dalle Autorità Ambientali; sul punto si evidenzia che il Valutatore ha riportato un ampio approfondimento in merito ad ogni Parere trasmesso, proponendo quindi l'aggiornamento anche delle NTA ed in tali casi della tavola 04 della trasformabilità.
- Per quanto riguarda il monitoraggio il Comune ha individuato alcuni indicatori da misurare in sede di attuazione. Il Piano di Monitoraggio è inserito nelle NTA del Piano.



VISTA

la dichiarazione formulata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune (punto 3) prot. 15421 del 11/11/2014, acquisita al prot. reg. n. 539494 del 11/12/2014, a seguito delle pubblicazioni dei documenti relativi al PAT ed al R.A. sono pervenute complessivamente N.10 osservazioni delle quali nessuna avente attinenza a questioni ambientali e/o al Rapporto Ambientale.

RITENUTO che:

la metodologia utilizzata consente di valutare la complessiva sostenibilità delle strategie di piano, con opportuni approfondimenti valutativi in sede di redazione dei Piani Urbanistici Attuativi e dei Piani degli Interventi,

TUTTO CIÒ CONSIDERATO LA COMMISSIONE REGIONALE VAS ESPRIME AI SENSI DELL'ART. 15 DEL D.LGS. 152/2006 PARERE POSITIVO

sulla proposta di Rapporto Ambientale del Piano di Assetto Territoriale del Comune di Quarto D'Altino (VE), con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati e con l'osservanza di tutte le prescrizioni/raccomandazioni poste dalle Autorità Ambientali consultate in sede di redazione del PAT, a condizione che si ottemperi alle seguenti

PRESCRIZIONI

1 Prima dell'approvazione del Piano:

1.1. Le Norme Tecniche di Attuazione dovranno essere integrate con tutte le prescrizioni poste dalle competenti Autorità Ambientali così come riportato all'interno del R.A. integrato, nonché con le seguenti ulteriori disposizioni:

- 1.1.1. relativamente alla individuazione di ambiti soggetti a PUA non ancora attuati è necessario integrare l'art. 16 lett. a) con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi soggetti a PUA non ancora attuati, PdiL C4.25 in Quarto d'Altino, PdiL C4.28 in Quarto d'Altino, PdiL D4.21 in loc. Portegrandi, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.1.2. relativamente alla individuazione di ambiti soggetti a PIRUEA non ancora attuati è necessario integrare l'art. 16 lett. a) con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli interventi soggetti a PIRUEA non ancora attuati, PIRUEA N.1 "Area del capoluogo comunale compresa tra via Roma, via S. Pio X, p.zza S. Michele ed il fiume Sile, PIRUEA N.4 "Aree Ex Aziende Agricole Riunite", PIRUEA N.9 "Area F.lli Zacchello invia S. Eliodoro ed Altino", PIRUEA N.10 "Area della Conca in località Portegrandi", dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013"*.
- 1.1.3. relativamente alla individuazione di Linee preferenziali di Sviluppo insediativo a prevalente destinazione produttiva è necessario integrare l'art. 16 lett. c) con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi Piani Attuativi che daranno attuazione ad aree produttive, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006."*
- 1.1.4. relativamente alla individuazione di Aree di Riqualficazione e Riconversione è necessario integrare l'articolo 16 lett. h con il seguente comma: *"Ai fini*



dell'assoggettamento alla procedura VAS, i nuovi interventi distinti con i numeri 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 fatti salvi i casi di esclusione previsti dalla DGRV 1717 del 03/10/2013".

- 1.1.5. relativamente alla individuazione di "Opere incongrue", è necessario integrare l'art. 16 lett. I, con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, le opere incongrue distinte con i numeri 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.*
- 1.1.6. relativamente alla individuazione di "Aree di Degrado", è necessario integrare l'art. 16 lett. I, con il seguente comma: *"Ai fini dell'assoggettamento alla procedura VAS, gli ambiti distinti con le lettere A, B, C, dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ad eccezione delle destinazioni residenziali, servizi alla residenza e funzioni centrali.*
- 1.1.7. relativamente alle "misure di mitigazione e/o Compensazione", deve essere integrato l'art. 23 con tutte le misure e le modalità previste nel R.A.
- 1.1.8. di modificare l'art. 6 comma h Rete Natura 2000 come segue:

"h) Rete Natura 2000

CONTENUTI E FINALITÀ

23. Il P.A.T. recepisce i seguenti Siti della rete natura 2000 per le parti comprese all'interno del territorio comunale:

- IT3240031, Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio;
- IT3250016, Cave di Gaggio;
- IT3250031, Laguna superiore di Venezia;
- IT3240019, Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio.
- IT3250046, Laguna di Venezia;

VINCOLI

24. Per i piani, progetti e interventi che singolarmente o congiuntamente ad altri possono avere incidenze significative negative sui siti della rete Natura 2000 dovrà essere verificato il rispetto della procedura di valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii. e della normativa regionale vigente in materia.

È vietata la trasformazione del suolo all'interno dei siti della Rete natura 2000 in presenza di incidenze significative negative e in assenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, nelle aree riconosciute come habitat ai sensi della Direttiva 92/43/Cee e in presenza di specie ai sensi delle Direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce.

All'interno dei siti Natura 2000 valgono, inoltre, le disposizioni del D.M. 17 ottobre 2007, Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)."

- 1.2. relativamente alla individuazione di alcuni refusi e/o riferimenti non corretti presenti nel R.A. adottato, si ritiene necessario che il R.A. definitivo debba essere aggiornato secondo quanto riportato nel R.A. integrato e corretto (parte decima).
- 1.3. al fine di poter contestualizzare alcuni interventi, la tavola 04 delle trasformabilità dovrà riportare la numerazione dei PIRUEA, delle Opere incongrue, delle Aree di Degrado e degli ambiti di Riqualficazione e Riconversione, così come evidenziati nel R.A. integrato.
- 1.4. La Dichiarazione di Sintesi va redatta ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 152/2006 come modificato con D.Lgs.4/2008, tenendo conto di tutte le integrazioni/chiarimenti forniti in sede istruttoria.

2 Dopo l'approvazione del piano

- 2.1. Il provvedimento di approvazione dovrà essere pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione del Piano approvato e di tutta la documentazione oggetto di istruttoria.



2.2. Il Comune di Quarto D'Altino deve provvedere alla pubblicazione nel proprio sito web dell'atto di approvazione del Piano, del Piano, del Rapporto Ambientale così come integrato nonché con quanto contenuto nel Parere ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia espresso con nota n. 81358 del 13-08-2014, nel Parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e Laguna espresso con nota n. 0012515 - Cl. 34.19.04/3 del 29-07-2014, nel Parere dell'Azienda Sanitaria Locale ULSS 12 Veneziana – Dipartimento di Prevenzione espresso con nota n. 0046835 del 28-07-2014, nel Parere dell'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile espresso con nota n. 2473 del 04-08-2014, nel Parere dell'Autorità di Bacino Fiumi dell'Alto Adriatico, del presente parere, della Sintesi Non Tecnica così come integrata, della Dichiarazione di Sintesi, delle misure adottate per il monitoraggio.

3 In sede di attuazione del Piano:

- 3.1. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
- 3.2. di verificare la necessità di avviare la procedura per la valutazione di incidenza ai sensi della normativa vigente per gli strumenti pianificatori (P.I., P.U.A., programmi complessi, accordi di programma) per i progetti e gli interventi in particolare facenti riferimento alle seguenti Norme di Piano:
- art. 16 c Linee preferenziali di sviluppo insediativo, azione lungo il taglio del Sile nell'ATO 9;
 - art. 16 c Linee preferenziali di sviluppo insediativo, azione nei pressi dell'ansa di San Michele vecchio nell'ATO 2,
 - all'art. 16 b ambiti di edificazione diffusa, azione in località Portegrandi nell'ATO 9;
 - art. 16 e) contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi;
 - art. 16 k) Servizi di interesse comune di maggior rilevanza (di progetto)
 - art. 17 sistema relazionale
 - art. 18 tutela ed edificabilità del territorio agricolo
- 3.3. di dare attuazione, negli ambiti di urbanizzazione a destinazione residenziale non compresi in quelli al punto precedente, alla fattispecie di esclusione n. 6 di cui al paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 2299/2014, "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza";
- 3.4. di realizzare gli interventi di semina e messa a dimora di piante arboree ed arbustive di cui all'art. 16, con l'impiego di specie ecologicamente coerenti e con materiale vegetale che rispetti i requisiti necessari a salvaguardare il patrimonio genetico delle popolazioni selvatiche;
- 3.5. di prevedere nella progettazione definitiva della viabilità di interesse strategico di cui all'art. 17:
- la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti) di sezione quadrata o rettangolare con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali sottopassi possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché sia garantita una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti;
 - l'installazione di apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utenti dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - la verifica dell'eventuale necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- 3.6. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L. 106/2011 saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità per le parti non valutate nel PAT, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alla DGRV 1717 del 03/10/2013.



- 3.7. Si dovrà porre particolare attenzione alla definizione delle aree di edificazione diffusa al fine di contenere il consumo di suolo.
- 3.8. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere adeguato in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- 3.9. In sede di monitoraggio, dando applicazione alle modalità e criteri di cui al precedente punto 1.1.1., dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente

della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

*Il Direttore della Sezione Coordinamento
Commissioni (VAS – VINCA – NUVV)*

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di 8 pagine